Ordinanza sulle epizoozie

(OFE)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sulle epizoozie è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 16, 20, 32 capoverso 1^{bis}, 53 capoverso 1 e 56*a* capoverso 2 della legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966² (LFE),

Art. 4 lett. g e gbis

Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:

g. paratubercolosi;

g^{bis}. febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e malattia emorragica epizootica;

Art. 5 lett. a e m

Abrogato

Art. 17d cpv. 1

¹ I Cantoni possono elaborare i dati registrati nella banca dati per adempiere i loro compiti legali. I veterinari cantonali vi accedono tramite il sistema d'informazione per i dati raccolti ai fini dell'esecuzione del servizio veterinario pubblico (ASAN) secondo l'ordinanza del 6 giugno 2014³ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet).

Art. 18b Obbligo di notifica in caso di stabulazione di effettivi di volatili

Il detentore di animali deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali entro tre giorni lavorativi l'avvenuta stabulazione di un nuovo effettivo, se esso è composto da almeno 250 animali da allevamento, 1000 galline ovaiole, 5000 polli da ingrasso o 500 tacchini.

- 1 RS 916.401
- ² RS **916.40**
- 3 RS 916.408

Art. 27 cpv. 2

² Il veterinario cantonale dà le necessarie disposizioni per la sorveglianza dei mercati di bestiame per quanto concerne la polizia delle epizoozie. L'USAV, dopo aver consultato i Cantoni, emana prescrizioni tecniche sulle necessarie disposizioni per le manifestazioni che prevedono la partecipazione di animali provenienti dall'estero.

Art. 34 cpv. 1,6 e 7

- ¹ Chiunque eserciti il commercio di bestiame necessita di una patente. Sono fatti salvi i macellai che acquistano animali per macellarli nella propria azienda.
- ⁶ Il rilascio della patente per il commercio di bestiame deve essere registrata dal veterinario cantonale nel sistema d'informazione centrale per i dati raccolti ai fini dell'esecuzione del servizio veterinario pubblico (ASAN) secondo l'O-SISVet⁴.
- ⁷ Per il rilascio della patente per il commercio di bestiame i Cantoni riscuotono annualmente una tassa pari a:
 - a. 200 franchi per il commercio di cavalli, muli, asini o con bestiame grosso (bovini di età superiore ai tre mesi);
 - b. 100 franchi per il commercio di bestiame minuto (vitelli di età inferiore ai tre mesi, pecore, capre e suini).

Art. 35 cpv. 4

⁴ Il veterinario cantonale registra la revoca o il mancato rinnovo della patente per il commercio di bestiame nel sistema d'informazione centrale per i dati raccolti ai fini dell'esecuzione del servizio veterinario pubblico (ASAN) secondo l'O-SISVet⁵.

Art. 61 cpv. 5

⁵ I laboratori d'analisi che diagnosticano un'epizoozia o che ne sospettano la presenza lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per l'effettivo in questione. Quest'ultimo provvede affinché i dati di cui all'articolo 312*c* capoverso e lettere a-c siano inseriti nel sistema d'informazione per i dati di laboratorio (ALIS) secondo l'O-SISVet⁶.

Art. 130a Nuove analisi di verifica dopo la comparsa di un'epizoozia

- ¹ Al termine delle misure ordinate per combattere l'epizoozia, l'efficacia dei provvedimenti di lotta adottati deve essere verificata.
- ² Il veterinario cantonale definisce d'intesa con l'USAV il campione rappresentativo necessario per le nuove analisi di verifica di effettivi o animali.
- 4 RS 916.408
- 5 RS 916.408
- 6 RS 916.408

Art. 179d cpv. 1 lett. a

- ¹ Sono considerati materiale a rischio specificato:
 - a. nei bovini di qualsiasi età: le tonsille, gli ultimi quattro metri di intestino tenue, il cieco e il mesentere;

Titolo prima dell'art. 237

Sezione 8: Paratubercolosi

Art. 237 Diagnosi e prelievo dei campioni

- ¹ La paratubercolosi è diagnosticata quando sono presenti sintomi clinici di un'infezione e quando l'agente infettivo è stato messo in evidenza.
- ² L'USAV emana disposizioni tecniche riguardo ai requisiti dei laboratori, al prelievo di campioni e ai metodi di analisi.

Art. 237a Obbligo di notifica e primi provvedimenti

- ¹ Ogni veterinario è obbligato ad accertare i sospetti di paratubercolosi e a notificarli immediatamente al veterinario cantonale.
- ² Il laboratorio di analisi notifica al competente veterinario cantonale i risultati positivi. Quest'ultimo provvede affinché i dati di cui all'articolo 312c capoverso 2 siano inseriti nel sistema d'informazione per i dati di laboratorio (ALIS) secondo l'O-SISVet⁷.
- ³ Le altre disposizioni sull'obbligo di notifica e sui primi provvedimenti di cui agli articoli 61–64 non sono applicabili.

Art. 238 Caso di sospetto

- ¹ Se un veterinario o un veterinario ufficiale, in occasione di un'analisi clinica, di un'autopsia o di un controllo delle carni nutre il sospetto che un animale è affetto da paratubercolosi, ordina un'analisi finalizzata alla messa in evidenza dell'agente infettivo.
- ² Qualora, a seguito di un'analisi di laboratorio, venga sospettata la paratubercolosi, il veterinario cantonale ordina senza indugio l'analisi clinica dell'animale sospetto.
- ³ In qualsiasi caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina inoltre che:
 - a. l'animale sospetto sia isolato;
 - l'animale sospetto non può venire trasferito in un'altra azienda detentrice di animali:
 - c. il latte dell'animale sospetto sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 secondo l'articolo 6 OESA⁸.
- 7 RS 916.408
- 8 RS 916.441.22

- ⁴ Il sospetto è considerato inconsistente:
 - a. nei casi di cui al capoverso 1: se non è stato rilevato alcun agente infettivo;
 - b. nei casi di cui al capoverso 2: se l'analisi clinica ha dato esito negativo.

Art. 238a Caso di epizoozia

- ¹ In caso di diagnosi di paratubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrice di animali infetta. Ordina inoltre che:
 - a. gli animali infetti siano isolati ed eliminati;
 - gli animali dell'effettivo che appartengono a specie ricettive siano sottoposti ad analisi clinica;
 - c. il latte degli animali sospetti e infetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 secondo l'articolo 6 OESA⁹;
 - d. le stalle siano oggetto di pulizia e disinfezione.
- ² Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:
 - a. l'analisi clinica è terminata senza individuare nessun animale sospetto; e
 - sono stati eliminati gli animali infetti e le stalle sono state sottoposte a pulizia e disinfezione.

Art. 239 Indennità

Le perdite di animali ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non vengono indennizzate.

Titolo prima dell'art. 239a

Sezione 8a: febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e malattia emorragica epizootica

Art. 239a In generale

- ¹ Sono considerati ricettivi della febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e della malattia emorragica epizootica (EHD) tutti i ruminanti e i camelidi.
- ² La febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della Blue tongue in almeno un esemplare.
- ³ La EHD è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della EHD in almeno un esemplare.

9 RS 916.441.22

Art. 239b frase introduttiva e lett. b

Dopo avere consultato i Cantoni, l'USAV può stabilire un programma:

 b. per la sorveglianza delle specie di zanzare vettrici dei virus della Blue tongue e della EHD.

Art. 239c cpv. 1 frase introduttiva e lettera a nonché cpv. 3

- ¹ In caso di sospetto di epizoozia di febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») o di EHD oppure di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto. Ordina inoltre:
 - a. a seconda della situazione di partenza: l'esame dei virus della Blue tongue e della EHD o di uno dei due agenti infettivi;
- ³ L'USAV può emanare prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e alla loro analisi, nonché riguardo ai provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

Art. 239d cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2 lettera b

- ¹ In caso di diagnosi di febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») o di EHD, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre:
- ² Il veterinario cantonale leva il sequestro se tutti gli animali ricettivi dell'effettivo:
 - b. sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima contro l'epizoozia constatata.

Art. 239e Zona delimitata a causa della Blue tongue e della EHD

- ¹ La zona delimitata a causa della Blue tongue o della EHD comprende un territorio del raggio di circa 100 km intorno agli effettivi infetti. Per delimitare tale zona occorre tenere conto della situazione geografica, delle possibilità di controllo e delle osservazioni epidemiologiche.
- ² Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV stabilisce l'ampiezza della zona da delimitare. Esso revoca il sequestro della zona, dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno due anni non sono più stati diagnosticati virus della Blue tongue e della EHD.
- ³ L'USAV stabilisce a quali condizioni è permesso trasportare all'esterno della zona delimitata gli animali ricettivi, il loro seme, i loro ovuli e i loro embrioni.

Art. 239f cpv. 1

¹ L'USAV, dopo avere consultato i Cantoni, può dichiarare privi del vettore periodi e territori nei quali non sia stata osservata nessuna attività o un'attività ridotta degli insetti che possono essere vettori del virus della Blue tongue e della EHD.

Art. 239g Vaccinazioni

L'USAV, dopo avere consultato i Cantoni, può prescrivere vaccinazioni contro la Blue tongue o la EHD per gli animali ricettivi. Esso stabilisce in un'ordinanza i territori all'interno dei quali è prescritta la vaccinazione nonché il tipo e l'impiego di vaccini.

Art. 286 cpv. 2-3

- ² D'intesa con il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci e con l'autorità cantonale preposta alla pesca, ordina le misure necessarie al fine di evitare un'ulteriore diffusione dell'epizoozia.
- ^{2 his} D'intesa con l'UFAM e con il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci, l'USAV può emanare direttive tecniche sulla lotta alla IPN.
- ³ Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo l'eliminazione di tutti i pesci e l'esecuzione della pulizia e della disinfezione, oppure dopo che sia stata fornita la prova che l'effettivo di pesci è indenne da virus.

Art. 291 cpv. 1

¹ I laboratori d'analisi, i veterinari, gli ispettori degli apiari, gli organi di sorveglianza della pesca e i guardiacaccia che sospettano una delle epizoozie elencate nell'articolo 5 o ne constatano la presenza, lo notificano al veterinario cantonale. Le altre disposizioni relative all'obbligo di notifica e ai primi provvedimenti di cui agli articoli 61-64 non sono applicabili.

Art. 291d cpv. 1 e 2

- ¹ In collaborazione con l'UFSP e l'UFAG, l'USAV registra i dati relativi agli animali e alle derrate alimentari di origine animale riguardanti l'antibioticoresistenza degli zoonotici, degli agenti patogeni per gli animali e di altri agenti patogeni se questi ultimi mettono in pericolo la salute pubblica. A tale scopo esegue un programma di sorveglianza.
- ² La sorveglianza dell'antibioticoresistenza si basa:
 - a. sulla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all'articolo 291c: e
 - b. sull'analisi del materiale diagnostico d'analisi.

Art. 301 cpv. 1 frase introduttiva e lett. dbis

- ¹ Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per identificare precocemente, prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie segnatamente i compiti seguenti:
 - d^{bis}. ordina le misure necessarie all'identificazione precoce e alla sorveglianza delle epizoozie, al fine di impedire la diffusione di un'epizoozia.

Art. 309 cpv. 2

Abrogato

Art. 312 Condizioni per il riconoscimento

- ¹ Per effettuare le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica, i laboratori, compresi gli istituti di patologia, necessitano del riconoscimento da parte dell'USAV. Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 9 maggio 2012 sull'impiego confinato¹⁰.
- ² Un laboratorio viene riconosciuto se:
 - à a. è accreditato per la diagnosi ufficiale delle epizoozie conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996¹¹ sull'accreditamento e sulla designazione;
 - la sua competenza principale consiste nella diagnostica di laboratorio relativa alla medicina veterinaria oppure nella sorveglianza della salute degli animali;
 - la sua gamma di analisi comprende la gran parte delle epizoozie di cui agli articoli 3-5 e se dispone dei metodi necessari per le analisi;
 - d. ha una sede in Svizzera e se le analisi vengono effettuate in Svizzera;
 - e. sono adempiuti i requisiti in materia di personale di cui ai capoversi 3 e 4;
 - f. è collegato al sistema d'informazione per i dati di laboratorio ALIS secondo l'O-SISVet¹².
- ³ Il laboratorio deve essere diretto da un veterinario specializzato nel campo della diagnostica delle malattie infettive relativa alla medicina veterinaria e da un sostituto con qualifiche specialistiche paragonabili. Il direttore e il suo sostituto devono avere seguito un perfezionamento professionale nel campo della lotta alle epizoozie e devono lavorare nello stesso laboratorio entrambi almeno al 60 per cento.
- ⁴ Almeno la metà del personale che viene incaricato di eseguire le analisi deve avere assolto una formazione professionale specialistica.
- ⁵ L'USAV emana disposizioni tecniche sul riconoscimento di laboratori, i metodi di diagnostica delle epizoozie e le informazioni che i laboratori riconosciuti devono fornire all'USAV.

Art. 312a Laboratori nazionali di riferimento

Per i laboratori nazionali di riferimento si applicano per analogia le condizioni di cui all'articolo 312 capoversi 2–4. In casi giustificati, possono essere autorizzate deroghe ai requisiti di cui al capoverso 2 lettere c ed e.

- 10 RS **814.912**
- 11 RS 946.512
- 12 RS 916.408

Art. 312b Procedura di riconoscimento, notifica dei riconoscimenti e revoca

¹ La richiesta per il riconoscimento di un laboratorio deve essere inoltrata all'USAV. La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. la formazione, il perfezionamento professionale nel campo della lotta alle epizoozie e il grado di occupazione del direttore del laboratorio e del suo sostituto:
- b. il numero di persone incaricate di eseguire le analisi e la loro formazione;
- c. le epizoozie per le quali viene richiesto il riconoscimento nonché i relativi procedimenti metodologici;
- d. la prova dell'accreditamento del laboratorio secondo la norma SN EN ISO/IEC 17025, 2005, Criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature¹³.
- ² Il riconoscimento è limitato a cinque anni. La richiesta di rinnovo del riconoscimento deve essere inoltrata almeno tre mesi prima della sua scadenza.
- ³ L'USAV comunica al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione (art. 17 dell'ordinanza del 9 maggio 2012¹⁴ sull'impiego confinato) le analisi per le quali il laboratorio è riconosciuto e la data di rilascio del suo riconoscimento.
- ⁴ L'USAV pubblica regolarmente in Internet un elenco dei laboratori riconosciuti e il nominativo dei rispettivi direttori.
- ⁵ Cambiamenti di indirizzo e mutazioni di personale che riguardano il direttore del laboratorio e il suo sostituto nonché cambiamenti delle indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere notificati entro 14 giorni all'USAV.
- ⁶ L'USAV può revocare il riconoscimento se:
 - a. le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute;
 - b. la qualità dei dati o la frequenza della notifica secondo l'articolo 312*c* capoverso 2 danno adito ripetutamente a contestazioni;
 - c. il laboratorio non partecipa regolarmente ai controlli esterni della qualità (esperimenti in comune);
 - d. il controllo esterno della qualità dà adito ripetutamente a contestazioni.

Art. 312c Obblighi dei laboratori e collaborazione con i Cantoni e l'USAV

- ¹ I laboratori riconosciuti devono partecipare regolarmente ai controlli esterni della qualità (esperimenti in comune).
- ² I laboratori riconosciuti trasmettono regolarmente ad ALIS i seguenti dati:
 - a. provenienza dei campioni analizzati riguardo ad epizoozie soggette a notifica e a resistenze agli antibiotici;
- 13 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.
- ¹⁴ RS **814.912**

- b. risultati delle analisi suddette:
- c. numero di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni, oppure, se non dispongono di tale numero, nome e indirizzo del detentore degli animali.
- ³ L'USAV e il veterinario cantonale possono designare i laboratori nei quali devono essere inviati i campioni per determinate analisi. Se nessun laboratorio riconosciuto dispone delle necessarie conoscenze tecniche per eseguire un'analisi, l'incarico può essere impartito, con il consenso scritto del committente, anche a un laboratorio non riconosciuto in Svizzera. Se in Svizzera non vi è alcun laboratorio adatto, l'incarico può essere impartito a un laboratorio all'estero.
- ⁴ Per adempiere i loro compiti negli ambiti della lotta alle epizoozie e della prevenzione delle situazioni di crisi, i Cantoni stipulano quali committenti una convenzione contrattuale con i laboratori.
- ⁵ L'USAV può richiedere informazioni in merito a risultati di analisi inaspettatamente frequenti concernenti un nuovo tipo di epizoozia, non soggetta all'obbligo di notifica, nonché in merito al grado di resistenza.

Art. 315h Disposizione transitoria della modifica del ...

I laboratori che sono riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... devono adempiere i requisiti per quanto riguarda il loro direttore (art. 312 cpv. 3) al più tardi entro [tre anni dall'entrata in vigore della modifica].

П

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Ш

La presente ordinanza entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione: Corina

La cancelliera della Confederazione: Corina

Casanova

Allegato (numero II)

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 26 ottobre 2011¹⁵ concernente la banca dati sul traffico di animali

Art. 1 cpv. 2 lett. a

- ² Essa si applica per l'esecuzione:
 - della legislazione sulle epizoozie per gli animali addomesticati delle specie bovina (compresi i bufali e i bisonti), ovina, caprina e suina e per i volatili da cortile, ad eccezione degli animali di queste specie tenuti negli zoo e degli equidi;

Art. 4 cpv. 1 lett. a

- ¹ I Cantoni notificano all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) i seguenti dati e le rispettive mutazioni:
 - a. numero cantonale d'identificazione delle aziende detentrici di animali ad unghia fessa secondo l'articolo 7 capoverso 2 OFE¹⁶ nonché delle aziende detentrici di equidi e di volatili da cortile secondo l'articolo 18a capoverso 4 OFE;

Art. 8b Dati concernenti i volatili da cortile

- ¹ Per le aziende detentrici di volatili da cortile a partire da dimensioni di 250 animali da allevamento, 1000 galline ovaiole, 5000 polli da ingrasso o 500 tacchini, i detentori di animali devono notificare al gestore i seguenti dati e la rispettiva mutazione:
 - a. numero telefonico e lingua per la corrispondenza;
 - b. relazione postale o bancaria.
- ² Per la stabulazione di un nuovo effettivo a partire da una delle dimensioni di cui al capoverso 1, i detentori di animali devono notificare al gestore i dati di cui all'allegato 1 numero 5.
- 15 RS **916.404.1**
- 16 RS 916.401

Allegato 1 numero 5

5. Dati relativi ai volatili da cortile

Per i volatili da cortile devono essere notificati i seguenti dati:

- a. numero BDTA dell'azienda detentrice dell'animale;
- b. numero BDTA dell'azienda di provenienza, se ne è stato attribuito uno;
- c. il tipo di utilizzo (animali da allevamento delle razze ovaiole, animali da allevamento delle razze da ingrasso, galline ovaiole, polli da ingrasso, tacchini);
- d. numero di animali;
- e. data della stabulazione;
- f. data della notifica.

2. Ordinanza del 30 ottobre 1985¹⁷ sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Titolo prima dell'art. 23

Sezione 6: Laboratori di diagnostica

Art. 23

Per il riconoscimento di un laboratorio di diagnostica e per la revoca del riconoscimento, l'USAV riscuote una tassa di 200–500 franchi.